



**CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO**

**Stipulato a:**

**Data:**

Con il presente contratto fatto in duplice originale e composto da parte I, parte II, appendici ed eventuali allegati, da valere ad ogni effetto di legge anche se concluso a distanza tramite posta, telefax ed e-mail, tra le parti sotto indicate si conviene quanto segue.

**PARTE I: DEFINIZIONI E DETTAGLI**

<p><b><u>Armatore/locatore</u></b> (da qui in poi chiamato locatore)</p> <p><b>SDM VELA S.r.l.</b>        Via Moruzzolo, 29 Fivizzano - Collegnago (MS)  <b>P.IVA</b> 01100780459  <b>Tel</b> : 347 4823120 – 347 3634763  <b>Web:</b> www.sdmvela.it <b>e-mail:</b> info@sdmvela.it</p>	<p><b><u>Locatario</u></b> (da qui in poi chiamato Locatario)</p> <p>Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/></p> <p>Via <input type="text"/> Città <input type="text"/></p> <p>Cap <input type="text"/> Prov <input type="text"/> C.F. <input type="text"/></p>		
<p><b><u>Comandante</u></b></p> <p>Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Via <input type="text"/></p> <p>Città <input type="text"/> Cap <input type="text"/> Prov <input type="text"/> Patente N. <input type="text"/> valida fino al <input type="text"/></p> <p>rilasciata dalla C. P.di <input type="text"/> Certificato RTF N. <input type="text"/></p>			
<p><b><u>Unità da diporto</u></b> (da qui in poi chiamata unità)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">           Denominazione: <i>Daydream</i>            Sigla di iscrizione: <i>MC 1211 D</i>            Costruita da: <i>Chantiers Beneteau SA</i>            Modello: <i>Oceanis 373 Clipper</i>            Lunghezza f.t: <i>11,25 Metri</i>            Pescaggio: <i>1,90 Metri</i>            Motore: <i>YANMAR 3JH4E 28,7KW</i>            Capacità gasolio: <i>115 Litri</i>            N° minimo equipaggio: -         </td> <td style="width: 50%;">           Nominativo internazionale: <i>IQ3016</i>            Bandiera: <i>Italiana</i>            Anno di costruzione: <i>2005</i>            Seriale scafo: <i>FR-BEY-D3170C5-05</i>            Larghezza: <i>3.72</i>            Dislocamento a vuoto: <i>6630 Kg.</i>            Seriale motore: <i>E01720</i>            Capacità acqua dolce: <i>360 Litri</i>            Numero massimo persone: <i>8Cat A – 10 Cat C</i> </td> </tr> </table>		Denominazione: <i>Daydream</i> Sigla di iscrizione: <i>MC 1211 D</i> Costruita da: <i>Chantiers Beneteau SA</i> Modello: <i>Oceanis 373 Clipper</i> Lunghezza f.t: <i>11,25 Metri</i> Pescaggio: <i>1,90 Metri</i> Motore: <i>YANMAR 3JH4E 28,7KW</i> Capacità gasolio: <i>115 Litri</i> N° minimo equipaggio: -	Nominativo internazionale: <i>IQ3016</i> Bandiera: <i>Italiana</i> Anno di costruzione: <i>2005</i> Seriale scafo: <i>FR-BEY-D3170C5-05</i> Larghezza: <i>3.72</i> Dislocamento a vuoto: <i>6630 Kg.</i> Seriale motore: <i>E01720</i> Capacità acqua dolce: <i>360 Litri</i> Numero massimo persone: <i>8Cat A – 10 Cat C</i>
Denominazione: <i>Daydream</i> Sigla di iscrizione: <i>MC 1211 D</i> Costruita da: <i>Chantiers Beneteau SA</i> Modello: <i>Oceanis 373 Clipper</i> Lunghezza f.t: <i>11,25 Metri</i> Pescaggio: <i>1,90 Metri</i> Motore: <i>YANMAR 3JH4E 28,7KW</i> Capacità gasolio: <i>115 Litri</i> N° minimo equipaggio: -	Nominativo internazionale: <i>IQ3016</i> Bandiera: <i>Italiana</i> Anno di costruzione: <i>2005</i> Seriale scafo: <i>FR-BEY-D3170C5-05</i> Larghezza: <i>3.72</i> Dislocamento a vuoto: <i>6630 Kg.</i> Seriale motore: <i>E01720</i> Capacità acqua dolce: <i>360 Litri</i> Numero massimo persone: <i>8Cat A – 10 Cat C</i>		
<p><b><u>Durata della locazione</u></b></p> <p>Dal giorno <input type="text"/> ore <input type="text"/></p> <p>Al giorno <input type="text"/> ore <input type="text"/></p>	<p><b><u>Imbarco - Sbarco</u></b></p> <p>Porto di imbarco: <input type="text" value="La Spezia"/></p> <p>Porto di sbarco: <input type="text" value="La Spezia"/></p>		
<p><b><u>Fitto (comprensivo di IVA):</u></b> € <input type="text"/></p>	<p><b><u>Deposito cauzionale:</u></b> € <input type="text"/></p>		
<p><b><u>Note</u></b></p> <p>Ore motore all'imbarco: _____</p> <p>Ore motore allo sbarco: _____</p>	<p><b><u>Assicurazione</u></b></p> <p>Polizza RC : Reale Mutua        Polizza corpi : Reale Mutua        Polizza F.B: Reale Mutua</p>		
<p><b><u>Condizioni particolari</u></b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>			

Con la firma del presente contratto, composto da parte I, parte II, appendici ed eventuali allegati, l'Armatore ed il locatario dichiarano di averlo letto, concordato ed approvato in ogni sua parte.

## PARTE II: CLAUSOLE

### CLAUSOLA 1- ACCORDO

Con il presente contratto il **Locatore** acconsente a locare l'unità sopra specificata al **Locatario** e a non stipulare alcun altro accordo relativo alla locazione di detta unità per lo stesso periodo di tempo. Il **Locatario** conviene di prendere in locazione l'unità e di pagare, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, il canone, la cauzione e qualsiasi altra spesa concordata entro e non oltre le date specificate nel presente contratto.

### CLAUSOLA 2 - DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ

Il **Locatore** garantisce che l'unità alla consegna avrà le caratteristiche e le dotazioni elencate nel presente contratto.

### CLAUSOLA 3 - MANCATI PAGAMENTI

In caso di mancato pagamento dell'acconto nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto dovrà ritenersi risolto, con il conseguente diritto per il **Locatore** di reclamare i danni subiti. Il mancato pagamento del saldo del canone e/o del versamento del deposito cauzionale nei modi e nei termini convenuti, legittimerà il **Locatore** ad invocare la risoluzione di diritto del presente contratto, con il semplice invio al **Locatario** di comunicazione scritta contenente la contestazione della inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della summenzionata facoltà. In tal caso il **Locatore** potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuti con diritto all'ulteriore risarcimento dei danni.

### CLAUSOLA 4 - CONSEGNA

Il **Locatore** si impegna ad usare tutta la dovuta diligenza per consegnare l'imbarcazione al **Locatario** nel porto ed il giorno prestabilito in condizioni di navigabilità e nella sua interezza, munita di adeguate attrezzature, forniture, pertinenze ed accessori nonché dei documenti e delle dotazioni di sicurezza prescritti per legge. Nel caso in cui il **Locatario** desiderasse prendere in consegna l'imbarcazione in un porto diverso da quello convenuto, il **Locatore** potrà acconsentire al trasferimento dell'imbarcazione medesima a spese del **Locatario**, pur restando inteso che la decorrenza della locazione avrà inizio nel porto e nei tempi indicati nel presente contratto.

### CLAUSOLA 5 - RITARDO NELLA CONSEGNA (da parte del Locatore)

Qualora il **Locatore**, per qualsiasi motivo non dipendente da causa di forza maggiore, non sia in grado di mettere a disposizione del **Locatario** l'unità nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità di consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro 48 ore, con obbligo di rimborsare al **Locatario** la relativa quota giornaliera di locazione non goduta. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto, il **Locatario** avrà la facoltà di: recedere dal presente contratto, purché ne dia comunicazione al **Locatore** per iscritto entro le 24 ore successive (in tal caso il **Locatore** dovrà immediatamente restituire le somme già corrispostegli dal **Locatario**) oppure confermare la locazione; in tal caso il canone decorre dal momento della effettiva presa in consegna dell'unità, ferma restando la scadenza del contratto salvo patto contrario.

### CLAUSOLA 6 - INVENTARIO DI BORDO

Il **Locatore** (o un suo rappresentante) e il **Locatario**, prima della consegna e della riconsegna dell'unità dovranno redigere in contraddittorio un verbale relativo all'inventario di bordo ed i generi di consumo esistenti a bordo. L'unità verrà consegnata possibilmente con il pieno di combustibile e dovrà essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Qualora l'imbarcazione fosse consegnata non con il pieno di combustibile, questa informazione dovrà essere annotata sull'inventario di bordo durante le formalità di consegna. La riconsegna dell'imbarcazione non con il pieno di combustibile verrà conteggiata a carico del **Locatario** secondo il calcolo delle ore motore effettuate moltiplicate per un importo forfetario. Eventuali mancanze e/o rotture, riscontrate al momento della riconsegna, dovranno essere reintegrate o pagate seguendo il prezzo indicato nella check list a cura del **Locatario**.

### CLAUSOLA 7 - MODI E LIMITI DELL'UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ - DIVIETI

Il **Locatario** è tenuto ad usare l'unità con particolare diligenza, secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed utilizzando la stessa esclusivamente ai fini del diporto, tra porti ed approdi sicuri e buoni, ove l'unità possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza (sempre galleggiante), entro i limiti dell'area di crociera (vedi dati particolari della locazione). Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni coinvolte in conflitti bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili. In particolare il **Locatario** non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, né effettuare alcun tipo di commercio, non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti (neanche per uso personale), armi o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in cui l'unità verrà a trovarsi. Il **Locatario** dovrà rispettare il numero minimo e massimo di persone presenti a bordo, non potrà lasciare l'ormeggio quando la navigazione sia vietata dalla competente Autorità e/o quando le condizioni meteo marine e/o lo stato dell'unità siano tali da compromettere la sicurezza dell'equipaggio e/o dell'unità stessa. Il **Locatario**, senza preventiva autorizzazione scritta del **Locatore**, non potrà utilizzare l'unità in regate o altre manifestazioni veliche, né in sport acquatici pericolosi, e non potrà utilizzarla come scuola di vela (Eccezione fatta per le scuole nautiche certificate e autorizzate dal **Locatore**). Il **Locatario** e/o qualsiasi persona dell'equipaggio non potrà tenere alcun animale a bordo. Il **Locatario** si impegna espressamente a non usare per la pulizia esterna ed interna della barca, alcun materiale che possa danneggiarla, a spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai 15°, a condurre l'imbarcazione con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano danni; a dotarsi, qualora non presenti a bordo, di dettagliate carte nautiche delle aree di navigazione nelle scale opportune per una corretta navigazione. Sono a carico del **Locatario** tutte le spese relative all'uso e ai consumi della barca ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radiotelefoniche. Il **Locatario** si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in ottime condizioni. Il **Locatario** si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali lavori di manutenzione e sarà conseguentemente tenuto per ogni e qualsiasi danno derivante dall'inosservanza del predetto obbligo. Il **Locatario** potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome del **Locatore**, le eventuali obbligazioni, inerenti l'imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal **Locatario**. Il **Locatario** è tenuto a rimborsare al **Locatore** tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto **Locatario**, senza che quest'ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.

### CLAUSOLA 8 - DOCUMENTI PERSONALI

Il **Locatario** si impegna affinché tutte le persone presenti a bordo dell'unità all'inizio della locazione siano provviste di passaporto o documenti e visti necessari nonché si impegna a compilare e consegnare al **Locatore** la lista con tutti i membri dell'equipaggio completa dei dati personali atti al riconoscimento da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

### CLAUSOLA 9 - RESPONSABILITÀ PER I MINORI

In caso di presenza a bordo di minori, il **Locatario** sarà completamente responsabile della loro sicurezza e della loro condotta.

### CLAUSOLA 10 - SALUTE DEL LOCATARIO E DEI SUOI OSPITI

L'unità, per la sua natura e struttura, potrebbe essere inappropriata per le persone portatrici di determinati handicap fisici o che siano sotto cure mediche. Con la firma del presente contratto il **Locatario** garantisce la buona salute sua, dei suoi ospiti e del **Locatario** prima dell'imbarco.

### CLAUSOLA 11 – RICONSEGNA (da parte del Locatario al Locatore)

Al termine della locazione l'unità dovrà essere riconsegnata dal **Locatario** al **Locatore** nel porto e nei tempi prestabiliti, nelle medesime condizioni d'uso nelle quali la stessa è stata consegnata all'inizio del contratto, ad eccezione del normale deterioramento risultante dall'uso ordinario, libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal **Locatario**. In caso di danni all'arredamento, alle attrezzature e corredo di bordo, il **Locatario** si impegna a risarcire, prima del suo sbarco, il **Locatore** del danno arrecato, in base al prezzo indicato nella check list. Nel caso in cui si rendano necessarie riparazioni a spese del **Locatario**, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna o comunque dovrà indennizzare il locatore per il tempo, necessario all'esecuzione delle stesse, che risultasse eccedente la durata del contratto di locazione. Il **Locatario** potrà riconsegnare l'unità nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del periodo di locazione, tuttavia tale anticipata riconsegna non darà diritto al **Locatario** a pretendere alcun rimborso, neanche parziale, del prezzo di locazione.

#### **CLAUSOLA 12 - RITARDO NELLA RICONSEGNA**

Se per fatto del **Locatario** la riconsegna dell'unità non dovesse avvenire secondo le modalità ed i termini prestabiliti, al **Locatore** è dovuto, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di canone giornaliera per ogni giorno (o frazione superiore a 2 ore) fino a quando la riconsegna sarà effettuata. Qualora il ritardo dovesse superare le 24 ore, il **Locatario** sarà tenuto inoltre ad indennizzare il **Locatore** per i maggiori danni subiti a seguito della mancata disponibilità dell'unità e o per la risoluzione di un successivo contratto e o per la ritardata consegna dell'unità ad altro utilizzatore. Qualora il **Locatario** decidesse di interrompere o terminare la crociera in un porto diverso da quello indicato nel presente contratto, il tempo necessario per riportare l'unità nel porto di riconsegna stesso, che dovesse eccedere il periodo di locazione, verrà considerato alla stessa stregua del ritardo. Sono a carico del **Locatario** anche le spese di trasporto o di trasferimento dell'unità nel porto di riconsegna.

#### **CLAUSOLA 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Prima dell'inizio della locazione, qualora il **Locatario** non sia in grado di adempiere al presente contratto, dovrà inviare immediatamente comunicazione scritta al **Locatore**. In tal caso quest'ultimo avrà la facoltà di trattenere tutti i pagamenti ricevuti, senza diritto al risarcimento danni.

#### **CLAUSOLA 14 - DANNI, AVARIE, INCIDENTI e RIPARAZIONI**

In caso di danno, avaria o incidente, il **Locatario** deve avvisare immediatamente il **Locatore**; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l'imbarcazione. Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione del **Locatore**. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del **Locatario** e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto. A tutela dei propri diritti il **Locatore** potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant'altro. Qualora l'imbarcazione, senza responsabilità del **Locatario**, subisca avaria esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena utilizzazione per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo l'avaria, l'Locatore sarà soltanto tenuto a consentire al **Locatario** di recuperare le ore non godute fermo restando la scadenza del contratto. Con ciò si esclude qualunque altra forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero avverrà, a discrezione del **Locatore**, alla fine del periodo di conduzione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive. E' espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l'avaria si verifichi nel tratto di mare compreso nell'area di crociera e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qualvolta l'avaria si verifichi in un tratto di mare diverso.

Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal **Locatario** al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 20.00. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non addebitabili a responsabilità del **Locatore**, secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal **Locatario** alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali. Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra - ovvero al recupero delle ore di locazione non godute, ferma restando l'esclusione di ogni diritto del **Locatario** a risarcimento e/o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave, tender, fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel secondo capoverso del presente articolo. Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere effettuate dal **Locatario** direttamente al **Locatore** al momento della restituzione dell'imbarcazione e comunque entro lo stesso giorno. L'inutile decorrenza di quel termine o l'eventuale denuncia a persona diversa dal **Locatore** comporterà per il **Locatario** la decadenza dall'azione di rimborso.

#### **CLAUSOLA 15 - MALTEMPO**

Il **Locatore** non assume nessuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a contrarie disposizioni dell'Autorità Marittima. In tali casi il contratto decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà prendere il mare.

#### **CLAUSOLA 16 - MANUTENZIONE**

Il **Locatore** è tenuto a provvedere a tutte le riparazioni dovute a *forza maggiore* o a logorio per l'uso normale dell'unità secondo l'impiego convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all'unità e alle sue parti. Il **Locatario**, invece, è obbligato alla manutenzione ordinaria (cambio dell'olio, cura del motore, delle batterie, dei winch, delle vele, ecc.) al fine di conservare l'unità nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna. Nel caso di riparazioni urgenti ed improrogabili, il **Locatario** potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso qualora le stesse siano di spettanza del **Locatore**, purché sia da quest'ultimo autorizzato per iscritto.

#### **CLAUSOLA 17 - SPESE CORRENTI**

Il **Locatario** è tenuto a sostenere le spese relative all'uso ed ai consumi dell'unità per il periodo di locazione, ed in particolare: combustibile, olio lubrificante, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti all'utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo.

#### **CLAUSOLA 18 - COMANDO DELL'UNITÀ**

La scelta del **Comandante** è subordinata al gradimento del **Locatore**. Quest'ultimo o un suo rappresentante avranno il diritto di richiedere al **Comandante** designato l'abilitazione al comando dell'unità. Se le conoscenze e le capacità del patentato non fossero ritenute sufficienti per il tipo di unità locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il **Locatore** o un suo rappresentante potranno chiedere al **Locatario** di provvedere alla sostituzione. In caso di contestazione il giudizio insindacabile è rimesso ad uno dei membri della Commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1977 presso l'Ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al porto di consegna dell'unità. Il **Comandante**, qualora dovesse risultare essere persona diversa dal **Locatario**, dovrà anch'egli sottoscrivere il presente contratto. Il **Comandante** si assume tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre quelli che la legge gli impone.

#### **CLAUSOLA 19 - OBBLIGHI DEL COMANDANTE**

Il **Comandante** dovrà in particolare prestare ascolto all'Autorità Marittima quando la stessa vieti la navigazione per qualsiasi motivo (maltempo, pericolosità dell'area, ecc.). Qualora le condizioni meteo marine presentino elementi con intensità superiore a *forza 4 della scala Beaufort*, il **Comandante** non dovrà uscire dal porto e, se in navigazione, dovrà fare approdo nel più vicino porto o punto di ancoraggio sicuro. Nel caso di ancoraggio dell'imbarcazione in prossimità della costa, il **Comandante** dovrà assicurarsi che l'unità non venga mai lasciata senza il controllo adeguato alla situazione ed al luogo. Il **Comandante** ha l'obbligo di riportare sul giornale di bordo gli arrivi e le partenze dai porti, le condizioni atmosferiche, le ore di moto effettuate giornalmente con l'ausilio del motore. Il **Comandante**, il **Locatario** ed i suoi ospiti, si impegnano a rispettare tutte le leggi del Paese in cui verrà a trovarsi l'unità, ivi comprese le normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle Autorità Portuali/Doganali e le normative vigenti in materia di pesca (anche subacquea). Qualora il contratto di locazione avesse una durata superiore a 10 giorni, il **Comandante** dovrà comunicare (via telefono, fax, telex o telegramma) ogni 7 giorni la posizione dell'unità al **Locatore** o ad un suo rappresentante.

Il **Comandante** dovrà altresì comunicare immediatamente (tramite i suddetti mezzi) al **Locatore** o ad un suo rappresentante eventuali incidenti, avarie, danni e anomalie che si siano verificati a bordo dell'unità. Resta inteso che il conteggio delle ore (come clausola 14) inizi dal momento della ricezione di una comunicazione scritta. Nel caso in cui il **Locatario** non coincida con il **Comandante**, quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti del **Locatore** degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del **Locatario** le rimanenti responsabilità.

#### **CLAUSOLA 20 - ASSICURAZIONE**

Il **Locatore** espressamente si obbliga ad assicurare e a tenere l'unità assicurata a propria cura e spese per tutta la durata della locazione contro i rischi ordinari della navigazione, in modo che il **Locatario** sia esente da ogni responsabilità per qualsiasi avaria o danno all'unità o a terzi salvo i limiti di legge e la cauzione e quanto non risarcibile dall'assicurazione. Provvederà altresì ad accendere, presso primaria Compagnia, separata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unità, nonché a copertura dei rischi per i terzi trasportati. Copie di tutte le polizze devono essere fornite al **Locatario** per consultazione prima dell'imbarco. Qualora il **Locatario** non ritenesse sufficienti i massimali di responsabilità civile dovrà darne comunicazione scritta al **Locatore**, il quale sarà tenuto ad estendere la copertura fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno in questo caso a carico del **Locatario**. Sono in ogni

caso a carico di quest'ultimo l'inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia ed i danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del **Locatario** stesso, e/o dei suoi ospiti e/o del **Comandante**.

**CLAUSOLA 21- DIRITTI E BROKERAGE**

Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico del **Locatore**. Se il presente contratto non venisse rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non verrà in alcun caso restituita.

**CLAUSOLA 22 - FORZA MAGGIORE**

Ai fini del presente contratto per "*Forza Maggiore*" si intende in via esemplificativa e non tassativa qualsiasi causa attribuibile ad atti, fatti, eventi, omissioni, incidenti o fuori dal ragionevole controllo del **Locatore** o del **Locatario** (compreso ma non limitato a scioperi, serrate o altre dispute aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio, esplosione, sabotaggio, pirateria, tempesta collisione, incaglio o altri incidenti in mare).

**CLAUSOLA 23 - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il **Locatario** si impegna a non sub-locare ad altri l'unità ad alcun titolo o a cedere il presente contratto.

**CLAUSOLA 24 - COMPENSI PER ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO**

Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi assistenza e soccorso prestati dall'unità durante il presente contratto (almeno della quota spettante al **Comandante**, delle quote di locazione non godute dal **Locatario**, dei danni subiti dall'unità, di tutte le spese sostenute dal **Locatore** e dal **Locatario**, ivi comprese quelle legali, di materiali e combustibili consumati durante le operazioni di soccorso), sarà suddiviso in parti uguali tra il **Locatore** e il **Locatario**. Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal **Locatore**, per conseguire il compenso di assistenza o salvataggio, saranno vincolanti per il **Locatario** e il **Comandante**.

**CLAUSOLA 25 - RICHIESTA DI RIMORCHIO/ASSISTENZA**

Il **Locatario** e/o il **Comandante** saranno direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di rimorchio/assistenza richieste ad altre unità, fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone presenti a bordo e per l'integrità dell'unità che comunque non siano conseguenti a fatti e/o omissioni del **Locatario** e/o del **Comandante**.

**CLAUSOLA 26 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Le eventuali spese di registrazione e qualsiasi altre inerenti e conseguenti al presente contratto saranno a carico del **Locatario**. Qualora il contratto venga stipulato per il tramite di pubblico Mediatore e sia firmato solo dallo stesso, la spesa di registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte che l'avrà resa necessaria.

**CLAUSOLA 27 - LEGGE APPLICABILE**

Per quanto non espressamente stabilito e previsto nel presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme legislative italiane vigenti in materia. Nel caso di incertezza circa l'interpretazione logico/letterale del presente contratto e/o di discrepanza tra il testo recato in lingua italiana e la relativa traduzione in altra lingua, dovrà ritenersi prevalente l'interpretazione del testo in lingua italiana.

**CLAUSOLA 28 – PRIVACY**

Vedi prospetto allegato. In caso di più contratti la privacy verrà fatta firmare la prima volta e sarà ritenuta valida anche per quelli a seguire, salvo diversa disposizione espressa dal firmatario.

**CLAUSOLA 29 - ARBITRATO**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico o di un collegio composto da 3 arbitri, che decideranno in via irrituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa. Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro, in caso di collegio arbitrale, provvederà a ciò il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa. Le parti si impegnano a dar pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che fin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale. Per cause non consigliabili con il collegio arbitrale, le parti accattono come foro di competenza quello di Massa.

**CLAUSOLA 30 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

Le eventuali schede e/o documenti, qui allegate sotto "A" (inventario di bordo) "B" (lista dell'equipaggio) "C" (copia delle autorizzazioni al comando) "D" (documenti di bordo) saranno considerate parte integrante del presente contratto.

**CLAUSOLA 31 – AGENZIE NAUTICHE/ TOUR OPERATOR/ AGENTI**

Le agenzie nautiche, i mediatori marittimi, gli agenti di commercio e tour operator, di seguito nominati "**l'Agente**", riconosciuti dalla SDM Vela SRL e legati da regolare contratto di commercializzazione dei prodotti e dei servizi resi dalla stessa (in questo caso la locazione di imbarcazioni), hanno la facoltà di sottoscrivere il presente contratto per nome e per conto del **Locatore**. Questa facoltà che non è in nessun caso da considerarsi un mandato con rappresentanza, è vincolata alla validità del contratto tra la il **Locatore** e **l'Agente**, al rispetto di tutte le norme e restrizioni previste dal contratto e dal codice della navigazione e in modo particolare alla conferma d'ordine trasmessa dalla Locatrice all'Agente prima della sottoscrizione del contratto. Il presente contratto con firma dell'**Agente** è valido, esclusivamente se allo stesso viene allegata la conferma d'ordine inviata telematicamente dall'ufficio booking del **Locatore** indicante le date e il prezzo pattuito.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. italiano il **Locatario** dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare le seguenti disposizioni e clausole del presente contratto: - Condizioni di pagamento, deposito cauzionale, mancati pagamenti; - Modi e limiti di utilizzazione dell'unità, divieti: in particolare zona di navigazione, divieto di partecipare a regate, divieto di tenere animali a bordo, divieto di tenere sostanze stupefacenti e armi, divieto di riproduzione; - Responsabilità per i minori presenti a bordo; - Riconsegna e ritardo nella riconsegna; - Risoluzione o interruzione del contratto; - Sospensione del canone, impedimento temporaneo e perdita dell'unità; - Spese a carico del **Locatario** e manutenzione; - Comando dell'unità e obblighi del **Comandante**; - Assicurazione; - Divieto di sublocazione e cessione del contratto; - Ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e recupero; - Richiesta di rimorchio e assistenza; - Arbitrato; Privacy – Condizioni particolari; - mandati di agenzia;

IL LOCATORE

IL LOCATARIO

IL COMANDANTE

L'AGENTE

\_\_\_\_\_